



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 53 del 20/02/224 – 29/03/2024 Udienza pubblica del 20/02/2024
Massima 1:	<p>Titolo Edilizia e urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Edilizia agevolata – Mutuo agevolato per il recupero di fabbricati – Condizioni di accesso – Cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all’Unione europea – Violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza – Illegittimità costituzionale parziale.]</p> <p>Testo E’ dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 3, della Costituzione – l’art. 80, comma 1, della legge della Regione Valle d’Aosta 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), limitatamente alle parole «, con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all’Unione europea».</p> <p>La norma impugnata, rubricata “Requisiti dei beneficiari “, al comma 1 così prevede: «Possono ottenere i mutui di cui al presente capo le persone fisiche, con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all’Unione europea:».</p> <p>Escludere gli stranieri solo in quanto tali, benché essi si trovino nelle medesime condizioni che giustificano l’agevolazione in relazione agli interessi pubblici protetti, si pone in aperto contrasto con l’art. 3 della Costituzione.</p> <p>Il legislatore statale, difatti, con l’art. 43, comma 2, lettera <i>b</i>), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ha previsto che compie un atto di discriminazione «chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità».</p> <p>La costante giurisprudenza della Corte afferma che «[p]ur potendo il legislatore valorizzare le esistenti differenze di fatto tra cittadini e stranieri», tuttavia, «lo <i>status</i> di straniero non può essere di per sé considerato “come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi”» (sentenza n. 186 del 2020 e le numerose pronunce ivi richiamate).</p>



	L'art. 80, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 13 febbraio 2013, n. 3 è, dunque, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, della Costituzione, limitatamente alle parole «, con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea».
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 80, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 13 febbraio 2013, n. 3.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 3, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 43, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</p>
Massima 2:	<p>Titolo Edilizia e urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta – Edilizia agevolata – Mutuo agevolato per il recupero di fabbricati – Condizioni di accesso – Residenza protratta nel territorio regionale da almeno otto anni – Denunciata violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza – Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 1, lettera a) della legge della Regione Valle d'Aosta 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), nella parte in cui prevede, ai fini dell'accesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, il requisito della residenza protratta nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste da almeno otto anni, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione prima civile. La norma regionale impugnata prevede che chi non può vantare la residenza prolungata non venga escluso a priori dall'accesso alla agevolazione: sia perché può far valere il mero titolo proprietario, ove protratto per almeno quindici anni, sia perché, non essendo il finanziamento a costi ridotti offerto una tantum, può richiederlo al raggiungimento dei requisiti temporali correlati a uno dei due criteri alternativi. Pertanto, non è irragionevole, in un contesto estraneo alla tutela di bisogni primari e finalizzato a riqualificare il territorio regionale, valorizzare la residenza prolungata nel territorio medesimo, in alternativa alla proprietà protratta da almeno quindici anni. Non è, dunque, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con riguardo all'art. 80, comma 1, lettera a), della legge della Regione Valle d'Aosta n. 3 del 2013, nella parte in cui prevede, per l'accesso al beneficio del tasso agevolato per il recupero di fabbricati, la residenza nel territorio regionale da almeno otto anni, in alternativa alla proprietà perdurante da almeno quindici anni.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 80, comma 1, lettera a), della legge della Regione Valle d'Aosta 13 febbraio 2013, n. 3.</p>



	Parametri costituzionali Art. 3, della Costituzione.
--	--

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto

Firmato Avv. Bologna

